

SETTORE

RISCOSSIONE

**PRONTO IL MODELLO PER IL
SALDO / STRALCIO DEI DEBITI**

RIFERIMENTI

- Art. 1, commi da 184 a 199, Finanziaria 2019
- Sito Internet Agenzia Entrate – Riscossione

IN SINTESI

Recentemente l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha reso disponibile il modello utilizzabile da parte delle persone fisiche che, versando in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, intendono aderire al c.d. “stralcio e saldo” dei debiti risultanti dai carichi affidati agli Agenti della Riscossione nel periodo 2000 – 2017.

In particolare, il soggetto interessato deve:

- *presentare il mod. SA-ST entro il 30.4.2019;*
- *effettuare il versamento di quanto dovuto in unica soluzione / prima rata entro il 30.11.2019.*

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO *fisco*
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

Come noto, l'art. 1, commi da 184 a 199, Finanziaria 2019 ha previsto a favore delle **persone fisiche**, aventi specifici requisiti, la possibilità di **estinguere i debiti** derivanti dall'omesso versamento di imposte / contributi **risultanti dai carichi** affidati all'Agente della riscossione **dall'1.1.2000 al 31.12.2017**.

A tal fine, il soggetto interessato è tenuto a **presentare** all'Agente della riscossione una dichiarazione utilizzando **lo specifico modello SA-ST** recentemente reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione nonché a versare le somme dovute, esclusi sanzioni / interessi di mora / somme aggiuntive.



Al saldo / stralcio dei debiti sono applicabili, in quanto compatibili, alcune disposizioni in materia di "rottamazione-ter" di cui al DL n. 119/2018 in termini di possibilità di integrare la domanda di definizione, di effetti della definizione (sospensione dei termini di prescrizione / decadenza, non avvio di nuove procedure esecutive / prosecuzione di procedure esecutive precedentemente avviate, ecc.), di modalità di pagamento di quanto dovuto (domiciliazione sul c/c, bollettino precompilato, sportello dell'Agente della riscossione), di effetti del mancato pagamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è dilazionato il pagamento, ecc.

SOGGETTI INTERESSATI

Il saldo / stralcio dei debiti interessa le **persone fisiche** che versano in una **grave e comprovata situazione di difficoltà economica**. Tale situazione sussiste:

- qualora **l'ISEE del nucleo familiare sia non superiore a € 20.000**;
- in ogni caso, **a prescindere dal valore dell'ISEE**, per i soggetti per i quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione in esame, è stata **aperta la procedura di liquidazione dei beni** ex art. 14-ter, Legge n. 3/2012.

DEBITI DEFINIBILI

La definizione in esame:

- interessa esclusivamente i **debiti derivanti dall'omesso versamento** di:
 - **imposte** risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;
 - **contributi previdenziali** dovuti alle **Casse professionali / Gestioni** dei lavoratori autonomi dell'**INPS** (ossia, Gestione IVS artigiani e commercianti e Gestione separata INPS), esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;
- riguarda i **debiti diversi da quelli di cui all'art. 4, DL n. 119/2018**, ossia dei **debiti di importo residuo**, al 24.10.2018, **fino a € 1.000**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2010, per i quali è previsto **l'annullamento automatico** al 31.12.2018.

Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sul proprio sito Internet:

- per i **debiti non rientranti** nelle predette due fattispecie è comunque **possibile**, al sussistere dei relativi requisiti, **l'adesione alla "rottamazione-ter"**, i cui termini sono stati riaperti dall'art. 5, DL n. 119/2018 (presentazione domanda di adesione entro il 30.4.2019 utilizzando il mod. DA-2018);
- qualora nelle diverse cartelle ovvero nella medesima cartella / avviso siano presenti **debiti riferiti a carichi rientranti nel saldo / stralcio e altri esclusi** dalla relativa disciplina, il soggetto può **presentare 2 distinte dichiarazioni**, una al fine del saldo e stralcio e l'altra al fine della "rottamazione-ter".

Va considerato che i debiti relativi ai carichi in esame possono essere estinti **anche se già ricompresi nelle istanze di adesione alla "rottamazione-bis"** di cui all'art. 6, comma 2, DL n. 193/2016 e **"rottamazione-ter"** ex art. 1, comma 5, DL n. 148/2017, qualora il debitore non abbia perfezionato le stesse con l'integrale e tempestivo versamento delle somme dovute.

Quanto versato per tali definizioni resta definitivamente acquisito e non è ammessa la relativa restituzione; tuttavia, sarà considerato ai fini di quanto dovuto per il saldo e stralcio dei debiti.

MODALITÀ DI ADESIONE

Come sopra accennato, per la definizione in esame è richiesta la **presentazione di un'apposita dichiarazione all'Agente della riscossione entro il 30.4.2019**.

A tal fine va utilizzato lo specifico mod. SA-ST "Dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione dei debiti di cui all'art. 1 commi 184 e 185 della legge n. 145/2018 riservata alle persone fisiche in situazione di grave e comprovata difficoltà economica ("saldo e stralcio"), disponibile sul sito Internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Va evidenziato che, per effetto del richiamo dei commi 7 e 8 dell'art. 3, DL n. 119/2018 ad opera della Finanziaria 2019:

- **entro il 30.4.2019** è possibile **integrare la dichiarazione presentata** anteriormente a detta data;
- per beneficiare degli effetti della definizione **la dichiarazione va presentata anche** dai soggetti che, a seguito di pagamenti parziali, hanno **già corrisposto integralmente** le somme dovute a titolo di capitale ed interessi relativamente ai carichi in esame. In tal modo si determina l'estinzione delle ulteriori somme dovute per sanzioni ed interessi moratori.

DATI RICHIESTI

Nel mod. SA-ST devono essere riportati, oltre ai **dati anagrafici** del soggetto interessato e alla **dichiarazione di domiciliazione** ai fini della trattazione della richiesta, le seguenti informazioni:

- volontà, tramite la barratura dell'apposita casella, di **definire tutti i carichi** ovvero **soltanto alcuni di essi**; in quest'ultimo caso va altresì riportato:
 - il **numero della cartella / avviso** (cartella di pagamento / avviso di accertamento esecutivo, avviso di addebito dell'INPS) per il quale è richiesta la definizione agevolata;
 - il **carico** (con indicazione del relativo **numero identificativo**), qualora il soggetto intenda **aderire solo per alcuni debiti** contenuti nelle specifiche cartelle oggetto di definizione;
- **attestazione della grave e comprovata situazione di difficoltà economica** barrando alternativamente la casella relativa alla:
 - **dichiarazione di presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)**, con la segnalazione del valore dell'ISEE (non superiore a € 20.000) del nucleo familiare.



È possibile **omettere l'indicazione del valore dell'ISEE** nel caso in cui la **DSU sia presentata a decorrere dal 16.4.2019** (considerando i tempi previsti per il rilascio della certificazione ISEE da parte dell'INPS);

- **allegazione copia conforme del decreto** di apertura della procedura di liquidazione dei beni.



La dichiarazione in esame è considerata come richiesta di "rottamazione-ter" in caso di:

- **mancata compilazione** della casella relativa all'**attestazione del valore dell'ISEE** ovvero di **riferimento ad una DSU avente la data di fine validità antecedente** alla data di presentazione della dichiarazione in esame;
 - **mancata allegazione della copia conforme del decreto**, in caso di procedura di liquidazione dei beni;
- volontà, tramite la barratura dell'apposita casella, di effettuare il **pagamento delle somme dovute** in unica soluzione o ratealmente, indicando il **numero di rate** scelto (da 2 a 4);
 - **non sussistenza**, tramite la barratura dell'apposita casella, della **pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi** cui si riferisce l'istanza ovvero, in presenza di giudizi pendenti, **l'assunzione dell'impegno a rinunciare** agli stessi.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Il modello va presentato:

- **direttamente allo sportello** dell’Agenzia Entrate – Riscossione;
- **tramite PEC** utilizzando gli specifici indirizzi nello stesso riportati. In tal caso, va allegata copia del documento d’identità del soggetto richiedente la definizione agevolata.

Come evidenziato nelle note al modello di definizione, “*eventuali ulteriori modalità di trasmissione saranno comunicate e rese disponibili*” sul sito Internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it.



La **presentazione può essere delegata**, compilando il prospetto “*Delega alla presentazione*” contenuto nel modello e allegando copia del documento d’identità del delegante / delegato.

COMUNICAZIONI DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Entro il 31.10.2019 l’Agente comunica al soggetto interessato:

- l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione;
- l’importo delle singole rate, nonché il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna rata.

Entro la predetta data l’Agente comunica l’**impossibilità di estinguere il debito** qualora:

- **non sussistano i requisiti** previsti;

ovvero

- **la definizione abbia ad oggetto debiti diversi da quelli ammessi.**

In tal caso, **se i debiti rientrano tra quelli definibili tramite la “rottamazione-ter”** ex art. 3, DL n. 119/2018, l’Agente **avvisa il debitore dell’automatica inclusione** degli stessi in tale definizione, indicando le somme dovute, ripartite in 17 rate, e la relativa scadenza.

Prima rata pari al 30%	Entro il 30.11.2019
Rate successive di pari importo (restante 70%)	A decorrere dal 2020: entro il 31.7 e 30.11 di ogni anno

Dall’1.12.2019 sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

VERSAMENTO DI QUANTO DOVUTO

Ai fini dell’estinzione dei suddetti debiti il soggetto interessato **deve versare**:

- **quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi** di ritardata iscrizione a ruolo, con esclusione delle sanzioni, degli interessi di mora e delle sanzioni e somme aggiuntive ex art. 27, D.Lgs. n. 46/99 previste sui contributi previdenziali, nelle seguenti misure:

Valore ISEE	Importo dovuto per la definizione
Non superiore a € 8.500	16% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi
Superiore a € 8.500 e non superiore a € 12.500	20% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi
Superiore a € 12.500	35% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi



Per i soggetti per i quali è stata aperta la **procedura di liquidazione dei beni** va effettuato il **versamento del 10% di quanto dovuto** a titolo di capitali ed interessi di ritardata iscrizione a ruolo;

- quanto maturato a favore dell’Agente della riscossione a titolo di **aggio e di rimborso delle spese** per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Il versamento può essere effettuato **in unica soluzione entro il 30.11.2019** ovvero **in forma rateale**. In quest’ultimo caso:

- il **pagamento delle rate**, sulle quali sono dovuti, a decorrere dall'1.12.2019, gli interessi nella misura del 2% annuo, va così effettuato.

Rata	Ammontare	Termine versamento
Prima	pari al 35%	Entro il 30.11.2019
Seconda	pari al 20%	Entro il 31.3.2020
Terza	pari al 15%	Entro il 31.7.2020
Quarta	pari al 15%	Entro il 31.3.2021
Quinta	pari al 15%	Entro il 31.7.2021

- **non è applicabile la dilazione** ex art. 19, DPR n. 602/73.

Per effetto del rinvio ai commi 12, 14, 14-bis e 18 dell'art. 3, DL n. 119/2018 ad opera della Finanziaria 2019:

- il pagamento può essere effettuato:
 - mediante **domiciliazione sul c/c** indicato dal debitore nella domanda di definizione;
 - mediante i **bollettini precompilati** allegati alla comunicazione dell'Agente della riscossione;
 - presso gli **sportelli dell'Agente della riscossione**. In tal caso le **somme possono essere compensate con i crediti** non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati **nei confronti della Pubblica amministrazione**;
- il **mancato / tardivo / insufficiente** versamento delle somme dovute (unica soluzione / una delle rate) **non consente il perfezionamento della definizione** con conseguente ripresa dei termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.
Il **ritardo nel pagamento delle rate non superiore a 5 giorni non determina l'inefficacia** delle definizioni e non comporta l'applicazione di interessi;
- se le somme necessarie per la definizione agevolata sono oggetto di procedura concorsuale nonché nelle procedure di composizione negoziata della crisi d'impresa è applicabile la disciplina dei **crediti prededucibili**.

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

Per effetto del rinvio al comma 10 dell'art. 3, DL n. 119/2018 ad opera della Finanziaria 2019, a seguito della presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto:

- sono **sospesi i termini di prescrizione / decadenza**, nonché, fino alla scadenza della prima / unica rata della definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- l'Agente della riscossione **non può avviare nuove azioni esecutive**, iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- il debitore **non è considerato inadempiente** ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/73 ai fini dell'erogazione dei rimborsi d'imposta / pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A.;
- **ai fini del rilascio del DURC**, va dichiarata l'intenzione di aderire alla definizione in esame.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Qualora si manifestino **fondati dubbi sulla veridicità dei dati dichiarati** ai fini della sussistenza della grave e comprovata situazione di difficoltà economica, l'Agente della riscossione procede al relativo controllo.

In caso di irregolarità / omissioni non costituenti falsità, il debitore è tenuto a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a 20 giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati. Se il debitore non fornisce tale documentazione o in caso di irregolarità / omissioni costituenti falsità, la definizione in esame non produce effetto.

Mod. SA-ST


ATTENZIONE: questo modello può essere utilizzato **esclusivamente** dalle **persone fisiche** per richiedere - **entro il 30 aprile 2019** - la definizione dei **carichi rientranti nell'ambito applicativo¹** dell'art. 1, commi 184 e 185, della Legge n. 145/2018 ("Saldo e stralcio"), **nel SOLO caso in cui** sussistano i requisiti di **grave e comprovata difficoltà economica²**

**DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE PER ESTINZIONE DEI DEBITI
DI CUI ALL'ART. 1 COMMI 184 E 185 DELLA LEGGE N. 145/2018 RISERVATA ALLE
PERSONE FISICHE IN SITUAZIONE DI GRAVE E COMPROVATA DIFFICOLTÀ ECONOMICA
("SALDO E STRALCIO")**

Il/La sottoscritto/a..... nato/a il.....
a..... (Prov.....) codice fiscale.....
 in proprio;
 in qualità di.....(specificare se tutore o erede) del/della Sig./Sig.ra.....
codice fiscale.....

ai fini della trattazione di questa richiesta dichiara di **essere domiciliato** al seguente indirizzo:

Comune.....(Prov.....), via/piazza.....
CAP.....telefono.....presso (indicare eventuale domiciliatario).....

OPPURE

alla casella di Posta elettronica certificata (PEC).....

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio e riconosce che l'Agenzia delle entrate-Riscossione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all'indirizzo anagrafico o di posta elettronica dichiarato.

DICHIARA

di voler procedere alla **DEFINIZIONE PER ESTINZIONE**, riservata alle **PERSONE FISICHE CHE VERSANO IN UNA GRAVE E COMPROVATA SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ ECONOMICA²**, dei carichi rientranti nell'ambito applicativo¹ dell'art. 1, commi 184 e 185, della Legge n. 145/2018

- contenuti nell'elenco delle cartelle/avvisi³ che allega come parte integrante di questa dichiarazione
oppure
 contenuti nelle seguenti cartelle/avvisi³:

N. Progr.	Numero cartella/avviso	N. Progr.	Numero cartella/avviso
1		4	
2		5	
3		6	

Con riferimento all'elenco delle cartelle/avvisi sopra indicati, dichiara di voler procedere alla definizione **soltanto** dei seguenti carichi (da compilare SOLO nel caso in cui si voglia aderire alla definizione **limitatamente** ad alcuni carichi presenti nelle cartelle/avvisi sopra indicati):

Rif. N. Progr.	Identificativo carico	Rif. N. Progr.	Identificativo carico

¹ Rientrano nell'ambito applicativo della definizione per estinzione dei debiti prevista per i contribuenti che versano in situazioni di grave e comprovata situazione di difficoltà economica, i carichi - **intestati a persone fisiche** - affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 - derivanti **esclusivamente**:
- dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'art. 36-bis del DPR n. 600/1973 e all'articolo 54-bis, del DPR n. 633/1972, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;
- dall'omesso versamento di contributi dovuti dagli iscritti alle Casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS **con esclusione** di quelli richiesti a seguito di accertamento.

² Sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare stabilita ai sensi del DPR n.159/2013 non sia superiore a 20.000,00 euro (art. 1, comma 186, Legge n.145/2018) oppure, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione, sia stata aperta la procedura di liquidazione di cui all'articolo 14-ter della Legge, n. 3/2012 (art. 1, comma 188, Legge n. 145/2018)

³ Cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo dell'Agenzia delle Entrate, avvisi di addebito dell'INPS.

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE

(da compilare esclusivamente nell'ipotesi di presentazione da parte di un soggetto diverso dal richiedente)

Io sottoscritto/a.....

- in proprio;
- in qualità di..... (specificare se tutore o erede) del/della Sig./Sig.ra.....

delego il/la Sig./Sig.ra

- a consegnare questa dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione dei debiti di cui all'art. 1, commi 184 e 185, della Legge n. 145/2018;
- a modificare (sottoscrivendone le parti modificate) questa dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione dei debiti di cui all'art. 1, commi 184 e 185 della Legge n. 145/2018;
- a ritirare, sottoscrivendone copia per ricevuta, qualsiasi ulteriore comunicazione connessa a questa dichiarazione di adesione.

Luogo e data..... Firma del delegante

N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato

SPAZIO RISERVATO AL PERSONALE

Agenzia delle entrate-Riscossione, Agente della riscossione per l'ambito provinciale di

- allego copia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente, acquisito ai sensi dell'art. 45 del DPR n. 445/2000

OPPURE

- attesto, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, che la sottoscrizione della richiesta di cui sopra è apposta in mia presenza dal/dalla Sig./Sig.ra..... identificato/a mediante documento di riconoscimento..... n..... rilasciato da in data

Data Nome, cognome e firma del dipendente addetto

**MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA "DEFINIZIONE PER ESTINZIONE DEI DEBITI DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 184 E 185, DELLA LEGGE N. 145/2018,
RISERVATA ALLE PERSONE FISICHE IN SITUAZIONI DI GRAVE E COMPROVATA DIFFICOLTÀ ECONOMICA"**

Questo modello deve essere presentato:

- tramite posta elettronica certificata, insieme alla copia del documento di identità, alla casella PEC della Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento (l'elenco delle PEC è pubblicato nel riquadro sotto riportato);
oppure
- agli sportelli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

N.B. Allegare copia del documento di identità del dichiarante solo nel caso in cui questa richiesta non venga presentata e sottoscritta allo sportello. Nell'ipotesi di presentazione, allo sportello o tramite PEC, da parte di un soggetto diverso dal dichiarante, è necessario compilare il riquadro "DELEGA ALLA PRESENTAZIONE".

Eventuali ulteriori modalità di trasmissione saranno comunicate e rese disponibili sul portale www.agenziaentrateiscossione.gov.it nella sezione dedicata alla "Definizione agevolata per i contribuenti che versano in situazioni di difficoltà economica". Questa dichiarazione deve essere presentata **entro il 30 aprile 2019, esclusivamente** con una delle suindicate modalità.

ELENCO DELLE CASELLE PEC

delle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle entrate-Riscossione **ESCLUSIVAMENTE** dedicate alla ricezione delle Dichiarazioni di adesione alla "Definizione per estinzione dei debiti di cui all'art. 1, commi 184 e 185, della Legge n. 145/2018 riservata alle persone fisiche in situazione di grave e comprovata difficoltà economica"

Direzione Regionale	PEC
Abruzzo	saldostalicio.abruzzo@pec.agenziaiscossione.gov.it
Basilicata	saldostalicio.basilicata@pec.agenziaiscossione.gov.it
Calabria	saldostalicio.calabria@pec.agenziaiscossione.gov.it
Campania	saldostalicio.campania@pec.agenziaiscossione.gov.it
Emilia Romagna	saldostalicio.emiliaromagna@pec.agenziaiscossione.gov.it
Friuli Venezia Giulia	saldostalicio.friuliveneziagiulia@pec.agenziaiscossione.gov.it
Lazio	saldostalicio.lazio@pec.agenziaiscossione.gov.it
Liguria	saldostalicio.liguria@pec.agenziaiscossione.gov.it
Lombardia	saldostalicio.lombardia@pec.agenziaiscossione.gov.it
Marche	saldostalicio.marche@pec.agenziaiscossione.gov.it
Molise	saldostalicio.molise@pec.agenziaiscossione.gov.it
Piemonte Valle d'Aosta	saldostalicio.piemontevalleasta@pec.agenziaiscossione.gov.it
Puglia	saldostalicio.puglia@pec.agenziaiscossione.gov.it
Sardegna	saldostalicio.sardegna@pec.agenziaiscossione.gov.it
Trentino Alto Adige	saldostalicio.trentinoaltoadige@pec.agenziaiscossione.gov.it
Toscana	saldostalicio.toscana@pec.agenziaiscossione.gov.it
Umbria	saldostalicio.umbria@pec.agenziaiscossione.gov.it
Veneto	saldostalicio.veneto@pec.agenziaiscossione.gov.it

N.B. Si rammenta che, in caso di invio di questa dichiarazione di adesione tramite PEC, è **NECESSARIO** allegare copia del documento di identità del dichiarante. Inoltre, nell'ipotesi di trasmissione da parte di un soggetto diverso dal dichiarante, è necessario compilare il riquadro "DELEGA ALLA PRESENTAZIONE".

INFORMAZIONI PER L'INTERESSATO**[art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati]**

Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito, per brevità, AdeR), con sede legale in via Giuseppe Grezar, 14 – 00142 Roma, codice fiscale e partita IVA:13756881002, è Titolare del trattamento dei dati personali che La riguardano.

AdeR tratta i Suoi dati personali, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, esclusivamente per dar seguito alla dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione dei debiti di cui all'art. 1, commi 184 e 185, della Legge n. 145/2018 riservata alle persone fisiche in situazione di grave e comprovata difficoltà economica, da Lei avanzata ai sensi e per gli effetti di cui al medesimo art. 1, comma 189 della Legge n. 145/2018.

Il conferimento dei Suoi dati è, al fine di cui sopra, necessario. Il rifiuto al conferimento dei dati personali necessari per soddisfare la Sua richiesta comporta l'impossibilità di darvi seguito.

I dati personali contenuti nella documentazione da Lei eventualmente trasmessa saranno trattati unicamente per la predetta finalità.

AdeR potrà avvalersi dei recapiti (posta elettronica, telefono, indirizzo) da Lei eventualmente indicati, per le comunicazioni inerenti alla richiesta.

Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative, anche europee, in materia di protezione dei dati personali.

I Suoi dati personali, che saranno conservati sino alla data del discarico, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 112/1999, ovvero, se successiva o, ancora, in caso di pagamento del debitore o di annullamento amministrativo per indebito, sino a quella di prescrizione del diritto di agire o di difendersi in giudizio e in tutti i casi di contenzioso (e fatto salvo l'eventuale maggior termine di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 112/1999) sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati:

- ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela di AdeR in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e/o verificarne l'utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere - decorsi i previsti termini di conservazione - la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.

Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati potrà presentare richiesta, corredata da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, utilizzando i dati di contatto del Titolare del trattamento – Agenzia delle entrate-Riscossione, Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati – con le seguenti modalità:

- per posta, al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate-Riscossione - Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati, via Giuseppe Grezar, 14 – 00142 Roma;
- telematicamente, all'indirizzo di posta elettronica certificata: protezione.dati@pec.agenziariscossione.gov.it. In tal caso, ai sensi dell'art. 65 comma 1 lettere a) e c-bis) del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), non sarà necessario allegare il documento di riconoscimento in caso di istanze telematiche sottoscritte con una delle firme previste dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) ovvero trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale con le modalità previste dalla legge.

I predetti diritti, relativi ai dati personali presupposti all'affidamento dei carichi all'Agente della riscossione, possono essere esercitati con richiesta rivolta direttamente all'Ente creditore.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dei dati è: dpo@pec.agenziariscossione.gov.it.

Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, Lei potrà inoltre rivolgersi all'Autorità di controllo, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento.

Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.